

PIATEDA



COMUNE DI PIATEDA - C_G576 - - 1 - 2017-12-

Prot. Generale n: 0008511

A

COMUNE DI PIATEDA

Data: 22/12/2017

Ora: 15.06

Classific.: 2-11-1

**Parere del Revisore dei conti
in relazione agli accordi per il componimento delle controversie
pendenti e potenziali con Edison S.P.A. in materia di Ici/Imu/Tasi, anni di
imposta 2003-2015**

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti in carica del Comune di PIATEDA,

PREMESSO

- Che in data 5/12/2017 ha ricevuto richiesta di parere in merito all'ipotesi di transazione che il comune di Piateda ha ricevuto dalla società Edison SPA in riferimento al contenzioso tributario in essere in materia di ICI/IMU/TASI relativamente alle annualità 2003/2015, oggetto di delibera del Consiglio comunale convocato per il giorno 27/12/2017;
- Che il responsabile del servizio tributi del comune di Piateda ha messo a disposizione dello scrivente la documentazione di supporto necessaria alla valutazione dell'ipotesi di transazione, in particolare
 - o la proposta di transazione ricevuta dalla controparte
 - o la relazione a firma congiunta del Responsabile del procedimento – Dott.sa Elisabetta Fornera, del Responsabile del Servizio tributi nonché Sindaco del Comune – Geom. Aldo Parora, e del legale, Avv. Dario Marchesi, che assiste il Comune nelle controversie che hanno avuto ad oggetto i tributi comunali contemplati dall'ipotesi di transazione;
 - o copia della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 1280/2014 del 6/5/2013, particolarmente significativa ai fini delle controversie in atto;
 - o bozza della delibera di Consiglio comunale,oltre a fornire, congiuntamente all'Avv. Dario Marchesi, i necessari chiarimenti ed informazioni sui conteggi eseguiti a corredo della proposta di transazione;
- Che la giunta comunale in data 31/5/2017, con propria deliberazione n. 60 del Reg. Delibere, aveva dato mandato agli organi comunali di competenza di attivare le necessarie iniziative legali al fine di verificare l'opportunità di un accordo di componimento delle controversie in essere e, all'esito, di avviare la procedura per la realizzazione dell'accordo;
- Che il Consiglio comunale convocato per il giorno 27/12/2017 prevede l'approvazione di accordi per il componimento delle controversie pendenti e potenziali con la società Edison S.P.A. in materia di Ici/Imu/Tasi, anni di imposta 2003-2015;

- Che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 6) del D.Lgs. 267/2000 l'organo di revisione esprime pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

ESAMINATI

Gli atti sopra menzionati, oltre alla normativa di riferimento in materia di tributi locali ICI/IMU/TASI e alle delibere di maggior interesse degli ultimi anni in tema di transazioni fiscali della Corte dei Conti;

RILEVATO

- Che l'importo complessivamente dovuto in esito alla transazione proposta ed a saldo di tutte le partite ICI/IMU/TASI ancora pendenti che riguardano la società Edison SPA per le annualità 2003/2015 ammonta ad euro 8.394.682,75, da corrispondersi con le tempistiche e modalità sotto evidenziate:

VERSAMENTO ACCONTO SU ACCORDO TRANSATTIVO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31.01.2018	200.000,00
SALDO AVVISO ACCERTAMENTO ANNO 2012 DA EMETTERE A FINE 2017 (scadenza pagamento gennaio/febbraio 2018)	1.801.415,69
TOTALE DA RATEIZZARE	6.393.267,06
IMPORTI DA RATEIZZARE A PARTIRE DAL 2019 IN N. 5 RATE	6.393.267,06
IMPORTO RATE ANNUALI SENZA INTERESSI	1.278.653,41
<i>applicazione interessi tasso legale Decreto Min. Economia 07/12/16 0,10 % calcolati il 30.11.2017</i>	
ANNO 2019 - scadenza 31.01.2019	1.280.149,26
ANNO 2020 -scadenza 31.01.2020	1.281.427,91
ANNO 2021 -scadenza 31.01.2021	1.282.710,07
ANNO 2022 -scadenza 31.01.2022	1.283.988,72
ANNO 2023 -scadenza 31.01.2023	1.285.267,38
totale con interessi	6.413.543,34

- Che la soluzione transattiva proposta abbraccia l'intero contenzioso ancora aperto in materia di ICI/IMU/TASI tra il Comune di Piateda e la società Edison SPA, compresa l'annualità 2012, per la quale pendono i termini di accertamento (termine previsto 31/12/2017), e contempla anche le annualità 2013/2015, in relazione alle quali nessun avviso di accertamento è stato ad oggi emesso dal Comune di Piateda e per le quali la società contribuente ne propone l'inclusione nei conteggi sulla base della rendita catastale individuata (quella che scaturisce dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale 1280/2014), fatto salvo il diritto di chiedere l'eventuale rimborso nel caso la Corte di Cassazione dovesse ulteriormente ridurre tale rendita in occasione del giudizio ancora pendente dinanzi a sé;
- Che l'accordo delineato prende in considerazione anche il contenzioso in materia di TASI sorto a seguito dell'impugnativa, accolta dal TAR della Lombardia, della Delibera di Consiglio con la quale erano state determinate le aliquote applicabili all'imposta in oggetto per l'anno 2014;

OSSERVA QUANTO SEGUE

- Ponendo a confronto gli importi dovuti in base all'ipotesi di accordo in commento con quelli richiesti con gli avvisi di accertamento emessi fino ad ora, abbiamo le seguenti risultanze:

anno	Imposta accertata	transazione	sanzioni accertate	transazione	totale accertato	totale transazione
2003	1.311.365,74	1.198.819,03	1.967.048,00	179.984,94	3.278.413,74	1.378.803,97
2004	1.762.198,02	1.198.819,03	2.013.040,00	180.013,39	3.775.238,02	1.378.832,42
2005	1.828.353,01	1.198.819,03	2.088.041,50	151.140,56	3.916.394,51	1.349.959,59
2006	1.880.237,72	1.198.819,03	2.151.117,30	150.252,23	4.031.355,02	1.349.071,26
2007	1.968.724,38	1.198.819,03	2.236.201,29	145.922,77	4.204.925,67	1.344.741,80
2008	2.067.825,41	1.198.819,03	2.346.363,23	142.932,77	4.414.188,64	1.341.751,80
2009	1.353.963,00	1.198.819,03	466.630,00	129.711,94	1.820.593,00	1.328.530,97
2010	1.353.963,00	1.198.819,03	466.956,00	129.820,63	1.820.919,00	1.328.639,66
2011	1.353.963,00	1.198.819,03	466.956,50	129.820,80	1.820.919,50	1.328.639,83
TOTALI	14.880.593,28	10.789.371,27	14.202.353,82	1.339.600,03	29.082.947,10	12.128.971,30

Il prospetto evidenzia delle differenze di non poco conto tra quanto in prima istanza accertato e quanto emerge dalla proposta transattiva ricevuta, sia in termini di imposte che, ancor più, di sanzioni; di preciso, l'accettazione della proposta transattiva comporta il venir meno di un'entrata potenziale in termini di tributi pari ad euro 4.091.222,01 (27,49% in meno) e di un'entrata potenziale in termini di sanzioni pari ad euro 12.862.753,79 (90,57% in meno).

Per quanto concerne le minori entrate in termini di tributi si osserva che lo scostamento finale è considerarsi accettabile ed in buona parte fisiologico, insito nella natura del negozio transattivo adito nella circostanza; inoltre, si osservi che con la riduzione della rendita catastale operata dalla già menzionata sentenza n. 1280/2014 della CTR di Milano, diverrebbe comunque necessario rideterminare tributi e sanzioni dovuti, quanto meno in relazione agli anni in cui si rende applicabile il criterio di determinazione della base imponibile a scapito di quello contabile¹; riguardo alle sanzioni, è da rilevare che il comune di Piateda ha sempre applicato nei propri avvisi di accertamento misure che facevano riferimento alla fattispecie della omessa presentazione del modello ICI, piuttosto che a quella di minor gravità dell'infedele dichiarazione. Ciò costituisce un ulteriore elemento di criticità delle valutazioni legate al contenzioso in corso che rende non facilmente difendibile le posizioni del Comune in sede di contenzioso.

¹ Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 504/1992 (la legge istitutiva dell'ICI), il criterio di tipo contabile di determinazione dell'imposta per gli immobili di categoria D è un criterio sussidiario rispetto a quello di determinazione dell'imposta sulla base della rendita catastale ("Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti").

La misura delle sanzioni, fissata al 16,67% nella proposta transattiva, corrisponde alla riduzione ad 1/3, in applicazione dell'istituto della definizione agevolata di cui all'art. 16, terzo comma, d.Lgs. 472/97, della sanzione del 50% prevista per la dichiarazione infedele.

Pertanto, se è vero che l'accettazione dell'accordo comporta il realizzo di un importo inferiore di non poco rispetto a quello preteso con gli atti di accertamento emessi a carico di Edison SPA, si deve altresì constatare che con l'accordo proposto il comune di Piateda vedrebbe in buona parte riconosciute le proprie ragioni, posto che la società controparte dovrebbe finalmente accettare l'imposizione di una rendita catastale adeguata ai complessi produttivi posseduti, dopo aver ripetutamente e sistematicamente (ma vanamente, fino ad ora) adito le commissioni tributarie competenti al fine di annullare le pretese impositive del comune di Piateda.

Bisogna inoltre evidenziare che parallelamente al contenzioso in essere tra il Comune di Piateda e la società Edison SPA, ve ne è un ulteriore che vede come parti la società stessa e l'Agenzia del Territorio di Sondrio, avente ad oggetto la determinazione delle rendite degli stabilimenti posseduti, con evidenti ricadute sulla quantificazione dei tributi comunali dovuti dalla società contribuente.

Vi è da dire che buona parte dei contenziosi avviati dalla società Edison SPA è ormai giunta all'ultimo stadio, quello rappresentato dal vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

L'approssimarsi del giudizio finale sui tanti contenziosi aperti, con le tante incognite che possono accompagnarsi agli esiti di uno o più processi per una comunità piccola come quella di Piateda, rende quanto mai opportuno disinnescare in anticipo i possibili effetti negativi derivanti da sentenze sfavorevoli e non più appellabili.

L'aver ricondotto l'intera trattativa ad una rendita catastale munita di tutti i crismi dell'ufficialità e della certezza giuridica, rende l'accordo finale, frutto di trattative non sempre semplici e di lunga durata, chiaro e comprensibile, e, in quanto tale, acquisisce maggior forza in vista della sua attuazione.

La fissazione di scadenze ben precise in base ad un piano di rateizzazione condiviso, porterebbe con sé il grande pregio di fissare termini di pagamento ed importi certi, con grandi benefici in termini di programmazione finanziaria per il Comune di Piateda, oltre che ripristinare la corretta dialettica tra soggetto impositore e contribuente.

Va infine evidenziato che l'inserimento nella trattativa anche della pendenza concernente la TASI 2014 è da salutare a sua volta positivamente, posto che la decisione, appellata dinanzi al Consiglio di Stato, del TAR della Lombardia che aveva annullato la delibera di approvazione delle aliquote TASI, rischiava di rendere nulla l'intera entrata del tributo nell'esercizio.

Tuttavia, si deve rilevare che la Corte dei Conti ha manifestato più volte un orientamento restrittivo (si cita in proposito la delibera 1116/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che così chiude *"Conclusivamente, non si ritiene ammissibile per un ente pubblico territoriale l'adesione ad una transazione con privati per risolvere controversie giudiziali, vertenti su rapporti di natura*

patrimoniale conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie") in relazione agli accordi di tipo transattivo in materia tributaria che prevedano riduzioni in termini di imposte e sanzioni e non solo la rimodulazione delle scadenze di pagamento, sulla base del principio cardine del diritto amministrativo dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

E' evidente che se l'accordo in oggetto dovesse eccedere i limiti entro i quali l'ente territoriale possa accedere alla fattispecie contrattuale dell'accordo transattivo avente ad oggetto diritti patrimoniali, si vanificherebbe totalmente l'operazione in atto rendendola illegittima nonostante i tanti aspetti positivi sopra evidenziati che l'operazione presenta sotto l'aspetto sostanziale.

EVIDENZIATO

- Che sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione esaminata, gli organi comunali competenti hanno seguito l'iter procedurale corretto in vista del raggiungimento dell'accordo di transazione oggetto dell'esame operato in questa sede;
- Che il legale che ha seguito il contenzioso oggetto della transazione nonché la transazione stessa, Avv. Dario Marchesi, evidenzia nella relazione sopra menzionata i diversi aspetti positivi che accompagnano la proposta di transazione oggetto del presente parere;
- Che la transazione di cui si discute, intervenendo oltre la data del 30 novembre, non andrebbe in ogni caso ad incidere sul bilancio relativo all'esercizio 2017, mentre comporterebbe variazioni significative in termini di entrate, svincolo di fondi rischi da contenzioso accantonati, rappresentazione di crediti in bilancio che andranno attentamente valutate in sede di varo ed approvazione dei futuri bilanci, a cominciare da quello relativo al triennio 2018/2020;

PRESO ATTO

Dei pareri, entrambi favorevoli, espressi dai responsabili del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, in merito alla proposta di deliberazione che ha per oggetto il componimento delle controversie pendenti e potenziali con Edison S.P.A.,

Tutto ciò premesso,

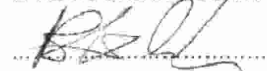
ESPRIME

il proprio parere favorevole in merito all'Approvazione degli accordi per il componimento delle controversie pendenti e potenziali con Edison S.P.A. in materia di ICI/IMU/TASI, anni di imposta 2003-2015, così come proposto dalla controparte, a condizione che venga preventivamente richiesto parere di ammissibilità dell'operazione alla Corte dei Conti ed invita l'ente ad attivarsi presso la Corte dei Conti per l'interpellanza suggerita e, in caso di riscontro positivo, ad apportare le necessarie modifiche ai bilanci che interessano gli esercizi dal 2018 in poi.

Con osservanza

Milano, il 21/12/2017

IL REVISORE DEI CONTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. L.', is written over a horizontal dotted line.